



COMUNE di VITTORIA

Direzione C.U.C. e Provveditorato
Ufficio Comunale di Protezione Civile

Ordinanza n° 16

del 23.04.2020

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI e COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale, alle infrastrutture pubbliche e private, nonché alla salute pubblica per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituente rifiuto.

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore.

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi, favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica.

Osservato che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori o chiunque ne abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni.

Ritenuto che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione, permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innesco di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante.

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi e agli spazi ed aree pubbliche.

Visti gli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 205/2010.

Vista la Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Preso atto della Circolare Assessoriale n.15 dell'1.07.2013, con la quale vengono adottate specifiche linee guida per l'abbruciamento dei rifiuti vegetali, al fine di eliminare la diffusione di organismi nocivi.

Vista la Legge n.116/2014 (legge di conversione del D.L. n.91/2014), che ha riformulato l'art. 14 della stessa, inserendo il comma 6-bis all'art. 182 del D. Lgs. n. 152/2006.

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 30 settembre 2014, "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 17 de 18/04/2020;

Viste le leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore;

Che per mero errore materiale, con precedente ordinanza n.15 del 21/04/2020 era stata indicata, la delibera di G.M. n. 411 del 2009 in merito alle sanzioni amministrative, anziché la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 346 del 5/12/2019, con la quale si:

- **stabiliva** che l'importo del pagamento in **misura ridotta**, da effettuarsi entro 60 giorni, individuandolo nella somma - pari alla metà del massimo della sanzione prevista - di **€ 250,00**;
- **determinava** l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, individuandolo nella somma - pari al massimo della sanzione prevista - di **€ 500,00** e ingiungere il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido.

O R D I N A

alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente, in perfetto stato di pulizia:

- i boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- i terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- i giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale;
- i terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco.

FA DIVIETO

- di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, in boschi o in terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- di bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo, imballaggi e quant'altro, classificati rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n.152/06.

ORDINA ALTRESI'

ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

A V V E R T E

- A)** qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciate alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- B)** salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti, che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite, di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- C)** i soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, con particolare riferimento al pomodoro, operanti nel territorio comunale, qualora interessati dall'emergenza causata da insetti fitofagi, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, potranno effettuare, in deroga alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le prescrizioni imposte dalla Circolare Assessoriale Prot. n. 44912 del 01.07.2013 - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, esclusivamente se contemplata da

una specifica prescrizione fitosanitaria emessa dall'ufficio fitosanitario regionale, Sezione provinciale di Vittoria e previa comunicazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, al locale Comando di Polizia Municipale e all'ufficio comunale di protezione civile, per la connessa attività di controllo. Nel caso in cui l'azienda agricola procederà all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale qui richiamati, al di fuori delle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n.152/06 per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia di reato alla competente A.G.;

D) ai sensi della Legge n.116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014), all'art. 14 sono state aggiunte le seguenti modifiche:

- all'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-bis:
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti. La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti.

Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:

- 1) **nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regione, dal 15 luglio - 15 settembre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
- 2) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- 3) quest'Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;
- 4) chiunque violi, anche una delle superiori prescrizioni, sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D. Lgs. n.152/2006, per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I cittadini sono invitati a porre in essere tutte le opportune cautele, richiamando anche il dovere civico per il rispetto della natura, evitando comportamenti incauti che possono dare origine a pericolosi incendi.

In caso di incendio, in area nella quale l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta con pericolo di incendio urbano, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile applicherà le procedure previste dal "*Piano Comunale di Protezione Civile - rischio incendio d'interfaccia*", vigente.

Chiunque avvista un incendio, nel territorio comunale, ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- **Corpo Forestale** **1515**
- **Numero unico di emergenza** **112**
- **Vigili del Fuoco** **115**
- **Polizia Municipale di Vittoria** **0932- 863105**

La presente Ordinanza, revoca e sostituisce la precedente n.15/2020 in materia di incendi boschivi e verrà trasmessa alla Direzione Affari Generali e Sistemi Informatici del Comune, per la pubblicazione nell'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente, nonché a mezzo PEC a:

n.	Enti/Organismi	Città	PEC
1	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo	Ragusa	prefettura.prefrg@pec.interno.it
2	Dipartimento Regionale di Protezione Civile	Palermo	dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
3	Dipartimento Regionale di Protezione Civile, servizio Sicilia sud-orientale- Ragusa	Ragusa	s12.04@pec.protezionecivilesicilia.it
4	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	Ragusa	irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
5	Azienda foreste demaniali	Ragusa	regionesicilia.svilupporurale.servizio17@pec.it
6	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Ragusa	com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
7	Compagnia dei Carabinieri	Vittoria	trg23017@pec.carabinieri.it
8	Commissariato di Pubblica Sicurezza	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
9	Distaccamento Polizia Stradale	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
10	Guardia di Finanza	Vittoria	rg1150000p@pec.gdf.it
11	Libero consorzio comunale di Ragusa - Polizia Provinciale	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
12	Libero consorzio comunale di Ragusa - direzione R.N.O. "Pino d'Aleppo"	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
13	Comando Polizia Municipale	Vittoria	poliziamunicipale@pec.comunevittoria.gov.it
14	Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Ragusa	Ragusa	procura.ragusa@giustizia.it
15	Direzione Ambiente ed Ecologia	Vittoria	dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it
16	Ministero della Salute	Roma	dgprev@postacert.sanita.it
17	Comune di Ragusa	Ragusa	protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
18	Comune di Comiso	Comiso	protocollo@pec.comune.comiso.rg.it
19	Comune di Acate	Acate	protocollo@pec.comune.acate.rg.it

la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali, previste e punite dal Codice Penale, o amministrative, previste e punite dalla Legge 21 novembre 2000, n° 353, per le violazioni alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni di cui all'ex art.7bis del D.lgs. 267/2000. Per tale violazione é ammesso altresì, il pagamento in misura ridotta pari a € 250,00 in caso di pagamento effettuato entro i 60gg. e di € 500 oltre il 60° giorno, così come previsto nella deliberazione della Giunta Municipale n° 346 del 5/12/2019.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza n.15 del 21/04/2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
f.to Arch. Marcello Dimartino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to Dott. Gaetano D'Erba

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 23.04.2020

al 08.05.2020. registrata al n. Reg. pubblicazioni.

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria, li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 23.04.2020 al 08.05.2020. registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....